

Codice A1103A

D.D. 11 settembre 2025, n. 889

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 413 COV2020)



ATTO DD 889/A1103A/2025

DEL 11/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 413 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 22/10/2020, dalla Polizia locale della Città di Biella a carico della signora *omissis* nata a *omissis* e residente a *omissis*, quale trasgressore, con processo verbale n. VI 20201946 del 14/09/2020 elevato da agenti del nucleo sopra citato per i fatti avvenuti, nel Comune di Biella presso centro Commerciale i Giardini, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 relativo al divieto di assembramento con altro soggetto (P.V. 20201945).

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi e delle dichiarazioni rese in occasione della contestazione secondo le quali i due soggetti erano "fidanzati".

Tenuto conto che la normativa vigente all'epoca dei fatti escludeva l'assembramento nel caso in cui ricorressero tra i soggetti interessati "rapporti interpersonali stabili"(DPCM 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*")

Viste le controdeduzioni trasmesse dal soggetto accertatore che non possono fornire con certezza prova dell'assenza del ricorrere di tale rapporto interpersonale stabile tra i soggetti coinvolti (si conferma che fossero abbracciati) - alla luce di quanto dagli stessi dichiarato - e che confermano, d'altro canto, la distanza di sicurezza tra i due soggetti e gli altri presenti.

ritenuta pertanto sussistente, alla luce di quanto sopra, una oggettiva causa di incertezza sull'illiceità della condotta e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti